



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
CHIOGGIA

ORDINANZA N. 111 /2012

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

VISTA la propria Ordinanza n. 107/2012 in data 16/11/2012 che ha disciplinato l'esecuzione dei lavori nello specchio acqueo antistante la Sacca degli Scardovari, destinato alla costruzione di barriere artificiali sommerse;

VISTO la nota di Marifari n°11/19/22027 in data 18/05/2012;

CONSIDERATO che i lavori di costruzione delle predette barriere artificiali sommerse sono ultimati, come risulta dalla comunicazione della Società NUOVA CO.ED.MAR. con fax in data 05/12/2012;

CONSIDERATO quindi di voler interdire l'ormeggio e l'accesso delle persone sulle barriere artificiali ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTE le Norme Internazionali per la Prevenzione degli abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972) resa esecutiva con la Legge n° 1085 del 21/12/1977;

VISTI gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

Che antistante la sacca degli Scardovari vi è la presenza di barriere artificiali sommerse, i cui vertici sono contraddistinti dalle seguenti coordinate geografiche (datum WGS84):

- Punto A LAT. 44°50'29,503N – LONG. 012°27'41,629E;
- Punto B LAT. 44°50'28,769N – LONG. 012°27'40,829E;
- Punto C LAT. 44°50'27,724N – LONG. 012°27'39,688E;
- Punto D LAT. 44°50'26,990N – LONG. 012°27'38,888E;
- Punto E LAT. 44°50'25,944N – LONG. 012°27'37,747E;
- Punto F LAT. 44°50'25,210N – LONG. 012°27'36,947E.

ORDINA

Articolo 1

I vertici di cui al Rende Noto sono segnalati da n°12 pali, su sei dei quali sono posizionati pannelli catarifrangenti bifacciali (cm.100xcm.80) riportanti, in doppia lingua (Italiano-Inglese) i divieti dettati dal presente provvedimento

Articolo 2

A decorrere dalla data odierna, è vietato:

- l'accesso ed il transito delle persone sulle barriere artificiali sommerse, citate in premessa, eccezion fatta per il personale impiegato in eventuali lavori di manutenzione in genere, per quello appartenente alle Forze dell'ordine, per quello di pronto soccorso e di pronto intervento nell'espletamento dei servizi di istituto;
- attraccare con mezzi nautici, tra cui (pedalò, pattini, jole, canoe, sandolini, mosconi e natanti similari);
- sostare, ancorare, effettuare attività di pesca e svolgere qualsiasi mestiere marittimo o attività balneare (compresi tuffi) ad una distanza inferiore a 10 mt. dall'intero perimetro delle barriere artificiali sommerse;

Articolo 3

Eventuali deroghe potranno essere valutate dalla Capitaneria di Porto di Chioggia in relazione alle attività scientifiche poste in essere da o per conto di Enti di diritto pubblico previa istanza, debitamente motivata, comprensiva di elenco partecipanti, elenco mezzi, relazione tecnica concernente lo svolgimento delle attività medesime, qualora le stesse prevedano l'impiego di subacquei, in aggiunta a quanto sopra richiesto, dovranno essere soddisfatte le disposizioni di cui ai regolamenti locali concernenti la disciplina delle immersioni aventi finalità scientifica.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione ovvero delle altre leggi speciali e sono tenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.it/chioggia alla sezione "Ordinanze".

Articolo 5

La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna con contestuale abrogazione dell'Ordinanza citata in premessa.

Chioggia, li 21.12.2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea CONTE



